

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PALAZZO LITTA"

Definizione e finalità

Art. 1 L'Associazione Culturale "PALAZZO LITTA" costituita in Milano, in Corso Magenta 24, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

Non persegue finalità di lucro.

Art. 2 Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività culturali, formative, informative, ricreative e turistiche, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

L'Associazione crede nei valori della cultura e dell'arte, quali veicoli di educazione, promozione e crescita dell'individuo, di integrazione socio-culturale, di rivalutazione e sostegno di fasce sociali disagiate e/o svantaggiate, di valorizzazione di beni culturali come luoghi vitali per la collettività.

L'Associazione ha come scopo quello di promuovere e diffondere la cultura sotto ogni forma ed espressione. In particolare, a titolo di esemplificazione, l'Associazione si occuperà di teatro, arti visive, musica, danza, fotografia, cinema, scrittura-prosa, poesia e attività editoriali.

L'Associazione intende valorizzare i luoghi culturali nella città di Milano e tutti quegli spazi che per valore artistico e storico possano rappresentare un patrimonio rilevante per la cittadinanza.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro

ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

Art. 3 Al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statutari, l'Associazione culturale si impegna a:

- favorire la crescita culturale dei propri associati e, in generale, del pubblico, anche attraverso iniziative di formazione, quali corsi, stage ed iniziative simili;
- realizzare spettacoli teatrali;
- promuovere la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio artistico e immobiliare;
- promuovere l'attività di centri di produzione artistica e culturale aventi sedi in luoghi di alto valore storico;
- promuovere organizzare e gestire attività teatrali, cinematografiche, di diffusione televisiva e radiofonica;
- organizzare convegni, conferenze, congressi, seminari, letture;
- allestire mostre ed altri eventi che abbiano una valenza culturale, e comunque considerati utili al conseguimento degli obiettivi statutari;
- provvedere alla redazione di periodici ed alla pubblicazione di testi;
- promuovere la realizzazione di progetti che facilitino ed incentivino la diffusione del teatro, delle modalità espressive di diverse culture, nonché la salvaguardia e la valorizzazione di luoghi che necessitano di essere tutelate;

- promuovere, nella diffusione della cultura, i canali multimediali, internet e le nuove tecnologie, quali linguaggi privilegiati delle giovani generazioni;
- promuovere ed organizzare attività di ricerca e progetti che siano particolarmente innovativi o nei quali l'Associazione individui una specifica utilità sociale e/o culturale;
- promuovere la realizzazione di punti di incontro, circoli e centri di aggregazione che favoriscano momenti di socialità, collegati alle attività culturali;
- promuovere e favorire il coordinamento e l'azione comune tra altri enti pubblici o privati e/o associazioni, italiane o straniere, anche prediligendo, ove sia possibile ed utile, iniziative di respiro europeo.

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali l'Associazione può stipulare convenzioni, contratti ed intese con enti pubblici o privati e da questi ricevere fondi sotto ogni forma. Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

L'Associazione potrà altresì costituire o partecipare in enti che perseguano finalità analoghe a quelle dell'associazione stessa.

Art. 4 L'Associazione applica i principi di libera eleggibilità degli organi amministrativi, del voto singolo, per ciascun socio, di cui all'art. 2538, secondo comma del codice civile, e della sovranità dell'Assemblea.

I Soci

Art. 5 Sono previste due categorie di soci:

- 1) I Soci Fondatori;
- 2) I Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione.

Sono Soci Ordinari coloro i quali sono ammessi a far parte dell'Associazione.

Benché appartenenti a due categorie distinte, sia i Soci Fondatori che quelli Ordinari godono dei medesimi diritti e sono sottoposti agli stessi obblighi previsti dal presente Statuto. E' espressamente esclusa la temporaneità alla partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di un genitore o di chi ne fa le veci.

A tutti i soci maggiori di età è riconosciuto il diritto di voto.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Art. 7 Possono entrare a far parte dell'Associazione rappresentanti di Enti pubblici e privati, nonché persone fisiche che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. La richiesta di ammissione è effettuata tramite domanda scritta al Consiglio Direttivo, completa di nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e contenente la volontà di accettare ed attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissibilità del nuovo socio alla prima riunione utile.



Art. 8 I soci versano, all'atto dell'ammissione, e poi di anno in anno, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione sono sempre gratuite, ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle finalità dell'Associazione, dello statuto, dei regolamenti interni e delle decisioni prese dai suoi organi istituzionali.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Nel caso in cui la domanda di adesione venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 9 I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi istituzionali;
- recedere in qualsiasi momento senza oneri.

In caso di controversia su questioni relative a diritti e obblighi degli associati, è garantita la facoltà di adire il Collegio dei Probiviri e di presentare contraddizioni scritte o verbali, in fase preventiva rispetto

all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio. Il Collegio dei Probiviri, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza dei presupposti per l'inoltro in Assemblea della proposta di provvedimento a carico del socio e comunica al Consiglio Direttivo l'esito di tale valutazione.

Art. 10 La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa entro cinque mesi dalla scadenza;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dei soci, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
- tenuta di qualsiasi altro comportamento gravemente lesivo dello spirito e delle finalità proprie dell'Associazione.

Art. 11 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, entro trenta giorni è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale valuta la sussistenza dei presupposti per l'inoltro in Assemblea della proposta di provvedimento a carico del socio.

Patrimonio sociale e rendiconto

Art. 12 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione pervenuti a

qualsiasi titolo;

- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Per lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- delle quote versate dai soci;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dei proventi e delle erogazioni liberali, di qualsiasi natura, da chiunque effettuate, non destinate ad incremento del patrimonio;
- dagli eventuali avanzi di gestioni di esercizi precedenti.

Art. 13 Il Bilancio di esercizio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Giugno dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il Bilancio dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva.

Gli avanzi d'esercizio devono essere destinati allo svolgimento delle attività statutarie.

Art. 14 E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Organi associativi

Art. 15 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice - Presidente ed il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei conti o il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Assemblea

Art. 16 L'Assemblea dei soci è il massimo organo decisionale dell'Associazione. Partecipano all'Assemblea, tutti i soci che alla data dell'Assemblea siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere esposto in bacheca, presso la sede dell'associazione, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Non è ammesso il voto per delega.

Art. 17 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni di cui agli articoli 18 e 33 del presente Statuto, valgono



le disposizioni ivi previste.

Art. 18 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o agli eventuali Regolamenti, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Art. 19 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione assistito da un segretario.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto e in caso di nomina degli organi associativi.

Art. 20 L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1° Gennaio al 30 Giugno per:

- approvare il Bilancio dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio Direttivo e depositato presso la sede associativa nei 15 giorni che precedono l'assemblea;
- approvare le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione;
- eleggere gli organi associativi alla fine del loro mandato o in caso di scioglimento degli stessi, votando a scrutinio segreto i candidati, scelti fino ad un numero uguale a quello dei componenti di ciascun organo associativo;
- nel caso di nomina degli organi associativi, eleggere una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;

- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 21 L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Revisore, il Collegio dei Revisori o almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. In queste due ultime ipotesi, l'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 22 Delle deliberazioni assembleari dovrà essere redatto verbale da annotare sul relativo libro a cura del Presidente e del Segretario d'Assemblea. Il libro è a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Il verbale redatto in occasione delle elezioni dovrà indicare i voti ottenuti da ciascun candidato.

Consiglio Direttivo

Art. 23 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

E' composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque scelti tra i soci. Il numero dei componenti del Consiglio è stabilito dall'Assemblea al momento della elezione.

In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro

da esso nominate, nonché dell'attività di volontari, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 25 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente; il Vicepresidente; il Segretario.

Art. 26 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per Statuto deferiti all'Assemblea. Tra gli altri gli sono attribuiti i seguenti compiti:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee generali approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 27 Il Consiglio Direttivo viene convocato ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato senza obblighi di forma, purché con mezzi obiettivamente idonei, almeno cinque giorni prima di quello fissato

per la riunione, salvo i casi di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo libro a cura del Presidente e del Segretario e tale libro va tenuto a disposizione dei soci.

Art. 28 I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio, salvo giustificato motivo.

Il Consigliere, decaduto o dimissionario, è sostituito, ove esista, dal primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente è scelto, a discrezione del Consiglio, e rimane in carica fino alla scadenza prevista per gli altri membri del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Presidente, Vice - Presidente e Segretario del Consiglio Direttivo

Art. 29 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e



convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Il Segretario, cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Revisore dei conti o Collegio dei revisori dei conti

Art. 30 L'Assemblea può eleggere un Revisore o un Collegio dei Revisori composto da tre membri con il compito di controllare l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di elezione del Collegio dei Revisori in una situazione di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il candidato più anziano.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori, verificano, ogni 4 mesi, la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri e redigono un'apposita relazione al Bilancio di esercizio, da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

I Revisore od il Collegio dei Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 31 Le cariche di consigliere e revisore sono incompatibili fra di loro.

Collegio dei Proviviri.

Art. 32 Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea, resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere

rieletti. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il candidato più anziano.

L'Assemblea provvede alla nomina del Presidente.

Il Collegio dei Probiviri interviene in caso di controversie su questioni relative ad obblighi e diritti dei consociati.

Il Collegio dei Probiviri accoglie i ricorsi contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione o di rigetto della domanda di adesione all'Associazione. La carica di proboviro è sempre gratuita, ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 33 In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea che decide sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

L'Assemblea, che delibera lo scioglimento, procede alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Disposizioni finali

Art. 34 Per quanto non previsto dallo Statuto o da eventuali regolamenti interni, decide l'Assemblea ai sensi del Codice Civile delle leggi vigenti.